



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
43	06/05/2026	208	02	02

Oggetto:

Annullamento del Decreto Dirigenziale n. 39 del 30/04/2026 contenente Ordinanza Ingiunzione di pagamento Prot reg. n. 0405603/2026 del 30/04/2026 ai sensi dell'art. 21-nonies Legge n. 241/1990 e contestuale Ordinanza di archiviazione ex art. 18 legge 689/1981, art. 8 L.R. 13/1983 e art. 5 legge n. 443/1985

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la legge quadro per l'artigianato 8/8/1985, n. 443, detta disposizioni in materia di imprese artigiane e, in particolare, all'art. 5 prevede che tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 "sono tenute ad iscriversi" all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- l'art. 16 della legge regionale 14/10/2015, n. 11 ha disposto, tra l'altro, al comma 3 che le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 443/1985 debbano essere annotate, in luogo del soppresso Albo provinciale delle imprese artigiane, nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 2 del predetto art. 16;
- l'art. 6 della legge regionale 8/8/2016, n. 22, ha aggiunto all'art. 16 della L.R. 11/2015 i commi 7 bis e 7 ter, i quali prevedono le sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana, e in particolare: - il comma 7 bis prevede che ai trasgressori delle disposizioni di cui al sopra indicato art. 16 la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10/01/1983 n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati); - il comma 7 ter dispone la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio;
- la legge 24/11/1981 n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la legge regionale 10/01/1983 n.13 reca "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti da essa delegati o subdelegati";

PREMESSO ALTRESÌ che

- con PV n. CE121/2026/41 del 10/02/2026, elevato a carico del sig. ****OMISSIS**** nato in **OMISSIS* il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla *****OMISSIS***** n. *OMISSIS* C.F. ****OMISSIS***** identificato mediante carta d'identità n. *OMISSIS*, la Guardia di Finanza, compagnia di Mondragone - sezione operativa Volante, a seguito di sopralluogo effettuato in data 05/02/2026 presso un salone per acconciature maschili sito in *****OMISSIS***** alla ****OMISSIS***, previo controllo di un cliente identificato in ***OMISSIS**, appena uscito dal negozio, ove aveva ricevuto una prestazione di servizi consistente nel taglio dei capelli per un corrispettivo di euro 7,00, ha accertato che il trasgressore svolgeva, presso il suddetto locale, l'attività artigianale di "Servizi di parrucchiere e barbieri" senza l'iscrizione, quale impresa artigiana, nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- tale condotta veniva ritenuta in violazione dell'art. 16 della L.R. Campania n. 11 del 14 ottobre 2015, sanzionata dal comma 7-bis e 7-ter del medesimo articolo. Gli accertatori procedevano, pertanto, alla contestazione della violazione nei confronti del predetto trasgressore, in qualità di esercente l'attività artigianale di barbiere, operante presso il salone per acconciature maschili sito in *****OMISSIS***** alla ****OMISSIS*** in maniera abusiva;
- i militari operanti, presentatisi alla parte con le formalità di rito esibendo le proprie tessere di riconoscimento, invitavano la parte a esibire tra l'altro, la documentazione comprovante la sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- il trasgressore veniva avvisato che la violazione accertata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.400,00 e che, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, pari alla terza parte del massimo edittale ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, per un importo complessivo di euro 800,00, somma di competenza della Regione Campania;
- in sede di contestazione, in merito alle richieste formali avanzate dai militari il trasgressore non è stato in grado di esibire alcuna documentazione, e al riguardo ha spontaneamente dichiarato *"di essere socio di una associazione che presentava alcuni servizi ai propri associati di nazionalità indiana e che tuttavia era privo di qualsivoglia certificazione o autorizzazione"*;

ESAMINATA

la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio con prot. Reg. n 0408531/2026 del 01/05/2026;

RILEVATO, che

- al tempo dell'accertamento condotto dagli Agenti il trasgressore svolgeva l'attività contestata in assenza della iscrizione nel registro delle imprese – sezione speciale, in violazione della normativa di settore;
- il trasgressore, sebbene avvertito in tal senso, non ha presentato i propri scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/1981, né richiesta di audizione personale;
- il trasgressore ha successivamente regolarizzato la propria posizione mediante iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese in data 24/02/2026, ai sensi della legge n. 443/1985 e della L.R. n. 11/2015, con riferimento all'attività contestata con verbale n. CE121/2026/41 del 10/02/2026, come risulta dalla visura camerale estratta in data 28/04/2026;
- tale regolarizzazione successiva, tuttavia, non incideva sulla sanzione amministrativa pecuniaria, atteso che l'illecito si era già perfezionato al momento dell'accertamento e non era suscettibile di sanatoria;
- la medesima regolarizzazione rilevava, invece, ai fini della sanzione accessoria della cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 7-ter, della L.R. n. 11/2015, in quanto era venuta meno la permanenza della situazione anti-giuridica di irregolarità richiesta quale presupposto applicativo della misura; pertanto, non sussistevano alla data dell'istruttoria le condizioni per l'adozione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio;
- sulla base degli elementi allora disponibili, non risultando agli atti l'avvenuto pagamento in misura ridotta, l'ufficio, in considerazione del permanere dei presupposti dell'illecito amministrativo accertato, emetteva il Decreto Dirigenziale n. 39 del 30/04/2026, con il quale ingiungeva al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.043,56 comprensivo di spese di notifica, provvedendo alla relativa notifica in pari data;
- tuttavia, in data 01/04/2026 e, quindi, entro il termine dei 60 giorni dalla notifica del PV, il trasgressore aveva già provveduto al pagamento della suddetta sanzione amministrativa in misura ridotta per un importo pari ad euro 800,00, non risultando tuttavia tale pagamento agli atti dello scrivente Ufficio;
- solo successivamente alla notifica del citato Decreto Dirigenziale n. 39 del 30/04/2026, con prot. reg. n. 0408531/2026 del 01/05/2026 lo scrivente ufficio veniva a conoscenza del suddetto pagamento mediante trasmissione della relativa ricevuta di pagamento, effettuata a mezzo pec da parte della Guardia di Finanza compagnia di Mondragone - sezione operativa Volante, che comunicava l'avvenuta oblazione della sanzione irrogata con PV n. CE121/2026/41 del 10/02/2026 nei termini di legge;
- essendo emersa una causa di estinzione dell'illecito amministrativo e del relativo debito, già verificatasi anteriormente all'adozione del provvedimento, sono venuti meno i presupposti posti a fondamento dell'ingiunzione impartita.

DATO ATTO che

- il pagamento in misura ridotta effettuato dal trasgressore in data 01/04/2026, entro il termine di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981, determina l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato con PV n. CE121/2026/41 del 10/02/2026;
- tale circostanza, non risultante agli atti al momento dell'adozione del Decreto Dirigenziale n. 39 del 30/04/2026, incide sulla legittimità e sull'efficacia del medesimo provvedimento;
- per effetto dell'intervenuta oblazione sono venuti meno i presupposti di fatto e di diritto che giustificavano l'emissione dell'ingiunzione di pagamento;

RITENUTO, pertanto

- di dover procedere all'annullamento, ai sensi dell'art. 21-novies Legge n. 241/1990, del Decreto Dirigenziale n. 39 del 30/04/2026 prot. reg. n. 0405603/2026 del 30/04/2026 adottato a seguito del PV n. CE121/2026/41 del 10/02/2026 elevato a carico del sig. ****OMISSIS***, nato in **OMISSIS* il **OMISSIS* e residente *****OMISSIS***** alla via ****OMISSIS***n.*OMISSIS* per intervenuta estinzione dell'illecito amministrativo, già verificatasi anteriormente all'adozione del provvedimento;
- di dover disporre, altresì, conseguentemente, l'archiviazione in autotutela del procedimento sanzionatorio relativo al PV n. CE121/2026/41 del 10/02/2026, avendo il sig. ****OMISSIS***, nato in **OMISSIS* il **OMISSIS* oblato, in data 01/04/2026, la sanzione amministrativa in misura ridotta per un importo pari ad euro 800,00 – come da bollettino di pagamento acquisito agli atti con prot. Reg. n. 0408531/2026 del 01/05/2026.

VISTO

- la legge n. 689/1981;
- la L.R. n. 13/1983;
- la legge n. 443/1985;

- l'art. 21- novies della legge n. 241/1990;
- la L.R. n. 11/2015;
- la L.R. n. 22/2016;

RICHIAMATO

- la L.R. n. 6 del 15/05/2024 avente a oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale", che ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;
- la D.G.R. n. 408/2024, che ha definito le attività e l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali, facendo confluire le competenze della UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" nella UOS 208.02.02 "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" nell'ambito "Settore Attrazione Investimenti e Regolazione dei Mercati" della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
- il D.P.G.R.C. n. 220/2025, che in attuazione della D.G.R. n. 589/2025 ha conferito l'incarico dirigenziale della UOS 208.02.02 "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" al dott. Riccardo Roccasalva. Alla predetta UOS sono stati attribuiti i procedimenti sanzionatori in materia di artigianato di cui alla legge 443/1985 e alla legge 122/1992.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 208.02.02 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e dalle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.S. 208.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo- Tutela dei consumatori", mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, in uno alla formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 dal responsabile del procedimento e dal Dirigente medesimo.

DISPONE

- di annullare, ai sensi dell'art. 21-novies Legge n. 241/1990, il Decreto Dirigenziale n. 39 del 30/04/2026 contenente l'ordinanza di ingiunzione di pagamento notificato con prot. reg. 0405603/2026 del 30/04/2026, a carico del sig. *OMISSIS* *OMISSIS* nato in **OMISSIS* il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla via *****OMISSIS***** , per la violazione contestata con PV n. CE121/2026/41 del 10/02/2026 dalla Guardia di Finanza compagnia di Mondragone - sezione operativa Volante;
- di archiviare il procedimento sanzionatorio in essere a carico del sig. ****OMISSIS***, nato in **OMISSIS* il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla via *****OMISSIS***** , in quanto il trasgressore ha effettuato l'oblazione della stessa nei termini di legge estinguendo il debito.

DISPOSIZIONI PER LA NOTIFICA

Si dispone che il presente atto venga notificato al sig. ****OMISSIS***, nato in *OMISSIS*) il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla via *****OMISSIS***** , mediante una delle seguenti modalità in via alternativa:

- a mezzo Raccomandata, garantita A/R dal corriere postale regionale che provvederà a compilare la ricevuta di avvenuta consegna;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dalla visura camerale: *****OMISSIS****;
- a mezzo dei soggetti abilitati-accertatori alla notificazione ai sensi della normativa vigente.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 legge n. 241/1990 è la dott.ssa Anna Coppola, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/7966935 – PEC: ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it.

La suddetta dott.ssa Anna Coppola in qualità di Responsabile del Procedimento dichiara: che ha proceduto all'istruttoria relativa al provvedimento in oggetto; che la relativa procedura è stata correttamente eseguita; che le dichiarazioni in merito agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, secondo le modalità disposte dalla Circolare 1/2023 - PG/2023/309052 del 16.6.2023 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale della Campania, sono state rese con nota prot. 0681247/2025 del 03/12/2025 e attesta la regolarità dell'istruttoria compiuta della stessa alle leggi e regolamenti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale;
- alla Guardia di Finanza –Compagnia di Mondragone- sezione operativa Volante, a mezzo pec all'indirizzo: ce1210000p@pec.gdf.it.

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Anna Coppola

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.

3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa